

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 129

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle strade del Cimitero - Croce Nivera nel Comune di Vibo Valentia. Legge Regionale n. 9/2007, art. 33, comma 1. Affidamento lavori di scavo per indagini archeologiche.

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 22 (ventidue) del mese di settembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Tecnico, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Giacinto Mancuso (codice fiscale MNC GNT 36A02 F888V), nato a Lamezia Terme - Nicastro (CZ) il 02 gennaio 1936, residente a Milano (MI) via Longhi, n. 9 e domiciliato a Lamezia Terme (CZ) in via S. Miceli, n. 47, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa OMNIARCH S.a.s. di Mancuso G. &

C., con sede legale in Lamezia Terme, via G. Marconi, 101/A (Partita IVA 02825830793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, in data 19 gennaio 2007, con il numero R.E.A. 178904, giusta dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e depositata agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 92 del 03 dicembre 2015, i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle strada del Cimitero - Croce Nivera nel Comune di Vibo Valentia, sono stati affidati all'impresa COOPER PO.RO. EDILE S.c. per l'importo complessivo di €. 345.538,82 (euro trecentoquarantacinquemilacinquecentotrentotto/82), oltre IVA;

- che durante l'esecuzione dei lavori succitati, con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 579 del 19 maggio 2016, a seguito di rinvenimenti archeologici e conseguenti indagini prescritte dalla soprintendenza Archeologica, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dei lavori ed approvare la perizia di variante relativa all'esecuzione degli scavi archeologici quantificati in €. 35.397,59 (euro trentacinquemilatrecentonovantasette/59), oltre €. 500,00 (euro cinquecento/00) per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;

- che con determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 617 del 31 maggio 2016, i lavori di scavo sono stati affidati alla ditta Lande S.p.A., con sede in Napoli, via Guglielmo San Felice, che ha offerto un ribasso sull'importo dei

lavori pari al 9%;

- che con determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 679 del 15 giugno 2016, si è provveduto a revocare l'affidamento dei lavori in parola nei confronti della ditta anzidetta, a seguito dell'interdittiva antimafia trasmessa dalla Prefettura di Vibo Valentia;

- che, a seguito di un'indagine di mercato, con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 772 del 30 giugno 2016, i lavori di scavo archeologico per indagini per la messa in sicurezza e riqualificazione delle strada del Cimitero - Croce Nivera nel Comune di Vibo Valentia, sono stati affidati alla ditta OMNIARCH S.a.s. di Mancuso G. & C., ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di €. 35.500,00 (euro trentacinquemilacinquecento/00), oneri per la sicurezza pari ad €. 500,00 (euro cinquecento/00) compresi, oltre IVA;

- che la spesa per l'esecuzioni delle indagini di cui sopra, rientra nel quadro complessivo dei lavori di €. 600.000,00 (euro seicentomila/00) e si può far fronte con i fondi di cui al mutuo già concesso dalla Cassa DD.PP., posizione n. 6014455, Missione 10 – Programma 05 - Titolo 2 – Macroaggregato 2 – Capitolo 23076 – Bilancio 2016 – Residui;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative all'Appaltatore, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, con nota prot. d'ingresso

n° 62707 del 28 giugno 2016;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 3763225, regolare certificato DURC, con scadenza 23 settembre 2016;

- che l'Appaltatore ha presentato la certificazione dalla quale si evince la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che in data 13 luglio 2016, il Direttore dei Lavori, ing. Nicola Mazzocca, a mezzo verbale sottoscritto dalle parti, ha provveduto alla consegna dei lavori di che trattasi, sotto riserva di legge, attenendosi alle prescrizioni di cui all'ex art. 153 del D.P.R. 207/2010;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante dell'impresa OMNIARCH S.a.s. di Mancuso G. & C., sig. Giacinto Mancuso, ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori di scavo per indagini archeologiche relativi alla messa in sicurezza e riqualificazione delle strada del Cimitero - Croce Nivera nel Comune di Vibo Valentia.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 35.500,00 (euro trentacinquemila cinquecento/00) oltre IVA al 22%, così suddiviso:

€. 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) per lavori;

€. 500,00 (euro cinquecento/00) per oneri per la sicurezza;

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E43D10000550002 e il codice CIG ZF419F521B assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, sono i seguenti:

UNICREDIT BANCA - Agenzia/Filiale: Lamezia Terme

Codice IBAN: IT 11 T 02008 42841 000010771349

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato è il sig. Mancuso Giacinto, nato a Lamezia Terme - Nicastro (CZ) il 02 gennaio 1936, (codice fiscale MNC GNT 36A02 F888V).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 25 agosto 2016.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità di cui alla perizia di variante, approvata con determinazione del Settore 5 n. 579 del 19 maggio 2016 ed in ottemperanza al verbale di affidamento diretto (ordine d'esecuzione lavori) datato 13 luglio 2016.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune unitamente alla citata determinazione n. 579 del 19 maggio 2016 di approvazione, si intendono facenti parte sostanziale del contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero

dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s. m i;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il Comune di Vibo Valentia si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 10: Controversie.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di €. 3.555,00 (euro tremilacinquecentocinquantacinque/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 00A0606999, rilasciata dalla compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Lamezia Terme, in data 25 agosto 2016.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicurativa n. 280282, emessa in data 27

dicembre 2007, dalla compagnia Nuova Tirrena Assicurazioni – Agenzia Generale di Lamezia Terme (CZ), con allegata quietanza di pagamento n. 5280282, rilasciata in data 31 maggio 2016 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. – Lamezia Terme (CZ), dalla quale risulta una copertura assicurativa per rischi vari, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 13: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative

dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti.

ARTICOLO 15: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni, dell'Appaltatore, è la sede legale di Lamezia Terme, via G. Marconi, 101/a – mail: info@omniarch.it – tel. 0968/23206 -

ARTICOLO 16: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 17: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Generale d'Appalto, per quanto ancora vigente, approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 18: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente

contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 19: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 12 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig. Giacinto Mancuso, nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**